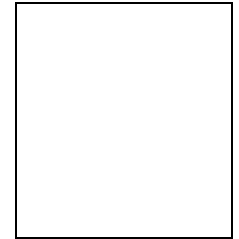


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23148 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15932/2025 R.G. proposto da:

NUNEZ MANGANDI MARTA JULIA (c.f. NNZ MTJ 73S51 Z506Z),
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudine Pacitti

-

ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-

controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della Lombardia, n. 383/2025, depositata il 3/2/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1/7/2026
dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Marta Giulia Nunez Mangandi riceveva un avviso di
accertamento per l'anno d'imposta 2016, ai fini Irpef, a seguito della

riqualificazione dei redditi dichiarati dalla contribuente come proventi percepiti per il diritto di sfruttamento di un'opera d'ingegno (brevetto relativo a un dispositivo amovibile per la motorizzazione di carrozzine per disabili) in redditi diversi connessi a obblighi di fare e non fare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i) e l) t.u.i.r., soggetti a tassazione ordinaria. La qualificazione come corrispettivo derivante dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), t.u.i.r. comportava il mancato assoggettamento all'Iva ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.P.R. 633 del 1972, e il beneficio della deduzione del 25% prevista dall'art. 54, comma 8, t.u.i.r. Il contratto di utilizzazione dell'opera d'ingegno del 5/1/2015 tra la contribuente e Triride srl non aveva data certa e il brevetto risultava intestato solo al convivente della contribuente, Giovanni Conte. Il contratto prevedeva il riconoscimento alla concedente del 10% del fatturato.

2. La CGT di primo grado di Milano, con sentenza n. 4624/2023, rigettava il ricorso della contribuente.

3. Con la sentenza n. 383/2025 la CGT di secondo grado della Lombardia confermava la decisione del primo giudice, ritenendo che la riqualificazione fosse coerente con la documentazione posta di disposizione a seguito dell'inoltro di un questionario. La Corte regionale rilevava:

- che anche in sede europea il brevetto avrebbe potuto essere cointestato a più soggetti e che dai documenti ricevuti risultava che l'unico inventore fosse Giovanni Conte. L'individuazione di Conte quale unico inventore trovava conferma negli attestati di brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità nonché nell'attestato di registrazione per marchi d'impresa;

- che anche dalle informazioni rinvenibili in un sito *internet* risultava che l'invenzione nascesse da un'idea di Giovanni Conte per proprie esigenze personali. Alla convivente veniva fatto riferimento come aiuto indispensabile nella realizzazione esecutiva dell'opera;

- che il riconoscimento alla contribuente del 10% del fatturato da parte di un'impresa che commercializzava una molteplicità di prodotti portava a concludere che non si trattasse di *royalties* per l'utilizzo del brevetto ma di compensi per prestazioni diverse, tassabili in via ordinaria.

4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a un motivo mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. Il 16/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. in considerazione della sua inammissibilità. Con istanza depositata in data 22/12/2025, la ricorrente ha chiesto la decisione.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis.1* c.p.c.

7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la controricorrente ha depositato un accordo conciliativo tra l'Amministrazione finanziaria e la contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c.), in relazione al vizio di motivazione della stessa – omesso e/o illogico esame dei documenti depositati a sostegno dell'attribuibilità del brevetto alla ricorrente», la contribuente deduce che la data certa dei contratti e alcune dichiarazioni di terzi, da ritenersi decisive, non sono state prese in considerazione dai giudici di secondo grado e che rispetto all'intestazione del brevetto e alla informazioni riportate nel sito *internet* sono state fornite giustificazioni che superano le presunzioni dell'Ufficio.

2. Deve rilevarsi in via preliminare che in data 31/3/2026 l'Avvocatura dello Stato ha depositato una comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Milano, attesta di aver raggiunto, in data 9/2/2026, con la contribuente un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. Copia dell'accordo con il

procuratore speciale della contribuente è allegata alla comunicazione. L'Ufficio riconosce «la sig.ra Nunez quale co-inventrice del brevetto. La conciliazione recepisce la corretta qualificazione fiscale dei redditi percepiti dalla Contribuente distinguendo: per il 50% originariamente spettante alla sig.ra Nunez, l'imputazione a "redditi di lavoro autonomo", con applicazione della deduzione del 25% ex art. 53 Tuir; per il restante 50% oggetto di rinuncia da parte del sig. Conte, l'imputazione a "redditi diversi" art. 67, comma 1 lett. g) del Tuir, interamente imponibili in quanto acquisiti a titolo gratuito. L'accordo conciliativo, in applicazione dell'art. 48 ter del D.Lgs. 546/92, prevede l'abbattimento delle sanzioni nella misura del 60% che l'Ufficio, in applicazione dell'art 7, comma 4 del D.lgs.472/1997, ritiene di abbattere ulteriormente fino alla metà del minimo [...]».

3. L'accordo comporta ai sensi degli artt. 46 e 48 d.lgs. n. 546 del 1992 l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta dell'Amministrazione accettata dalla contribuente prevede la compensazione delle spese del giudizio.

4. Non ricorrono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese del giudizio interamente compensate.

Così deciso in Roma, l'1/7/2026.

la Presidente

Andreina Giudicepietro